

# REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI

MATRICE DELLE REVISIONI					
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	21/09/2016	Prima emissione	Sonia Borghese		
01	25/10/2016	Prima revisione	Tecla Del Dò		
02	10/11/2016	Seconda revisione	Tecla Del Dò		
03	15/11/2016	Terza revisione	Nives Di Marco		
04	18/11/2016	Quarta revisione	Sonia Borghese		
05	24/11/2016	Quinta revisione	Sonia Borghese	Tecla del Dò	Massimo Romano
05	02/12/2016				Collegio Sindacale

## Indice

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione .....	3
ART. 2 - Elenco dei legali patrocinatori dell’ente .....	3
ART. 3 - Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e cancellazione .....	4
ART. 4 - Modalita’ d’iscrizione.....	4
ART. 5 - rappresentanza in giudizio.....	5
ART. 6 – Conferimento dell’incarico.....	5
ART. 7 - Obblighi del professionista .....	6
Art. 8 - Trattamento dei dati .....	7
Art. 9 - Norme di rinvio .....	7

## Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), degli incarichi di patrocinio legale nelle controversie che vedano coinvolto l'Ente, innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado, e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'EGAS in occasione di ogni singola controversia di fronte alle Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. L'incarico esterno di patrocinio legale è un incarico di carattere essenzialmente fiduciario basato sull'*intuitus personae* di un professionista ad opera del legale rappresentante dell'EGAS.
4. L'affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce un contratto di patrocinio legale riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 del codice civile.

## ART. 2 - Elenco dei legali patrocinatori dell'ente

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni di cui al presente regolamento, è istituito un apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.
2. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mera elencazione di avvocati ai quali l'Ente può affidare incarichi professionali.
3. L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO

4. La struttura Affari Generali provvede alla tenuta dell'Elenco ed al suo aggiornamento.
5. L'Elenco è aggiornato con cadenza almeno triennale ed in via straordinaria se il dirigente competente ne ravvisi la necessità in relazione alla riduzione del numero dei professionisti interpellabili anche per singoli settori di interesse.
6. L'iscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di EGAS, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.
7. L'EGAS si riserva comunque la motivata facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di elevata specializzazione.

### ART. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e cancellazione

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Elenco gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
  - b) iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati da almeno 5 anni;
  - c) aver patrocinato negli ultimi due anni almeno 30 cause nella sezione per la quale viene chiesto l'inserimento (D.M. 144/2015);
  - d) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - e) non avere procedimenti penali pendenti o aver conseguito condanne penali;
  - f) non avere in corso incarichi contro l'Egas in proprio o per terzi, pubblici o privati;
  - g) non avere procedimenti disciplinari pendenti o non aver riportato sanzioni disciplinari di particolare gravità (indicando, in ogni caso, la sanzione eventualmente subita);
  - h) avere in atto idonea assicurazione per i rischi professionali.
2. Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco stesso.
3. I professionisti iscritti nell'Elenco potranno essere esclusi dallo stesso per sopravvenuti motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi e per ogni altra grave ragione che renda necessaria o opportuna l'esclusione. L'accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro l'Egas comporterà l'automatica cancellazione dall'Elenco. Dell'avvio del procedimento di cancellazione viene data motivata e tempestiva comunicazione all'interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241.

### ART. 4 - Modalità d'iscrizione

1. Per la formazione dell'Elenco viene predisposto un avviso pubblico, al quale viene data massima diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente, e mediante comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.
2. L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda dell'interessato contenente, i dati anagrafici, i recapiti e la P.E.C. del professionista interessato e l'indicazione della sezione per la quale chiede l'iscrizione.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena del mancato inserimento nell'Elenco, la seguente documentazione:
  - a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
  - b) Curriculum di studio e professionale contenente l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle referenze inerenti le attività prestate a favore di pubbliche amministrazioni e di altre aziende sanitarie pubbliche, con particolare riguardo a Centrali di Committenza, delle specializzazioni, delle pubblicazioni e dell'eventuale iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione;
  - c) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice.

- d) Fotocopia di valido documento di identità.
4. In caso di partecipazione all'avviso da parte di studio associato o società di professionisti, ferma restando l'individualità dell'incarico di volta in volta conferito, e a pena di esclusione:
- la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta: per gli studi associati, da tutti gli associati ovvero dal soggetto delegato; dal legale rappresentante per le società di professionisti;
  - gli allegati alla domanda di cui sopra, dovranno essere prodotti da ciascuno dei professionisti associati ovvero da ciascuno dei soci professionisti.
5. La verifica dei requisiti di ammissione è effettuata dalla SS Affari Generali.
6. L'iscrizione nell'Elenco avviene secondo l'ordine alfabetico nella sezione di interesse indicata nella domanda e l'eventuale diniego motivato è comunicato al professionista interessato a cura della SS Affari Generali.

#### ART. 5 - rappresentanza in giudizio

1. La decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria al rappresentante legale dell'Ente che approva la costituzione in giudizio con proprio provvedimento.
2. L'istruttoria dell'atto è curata dalla SS Affari Generali in collaborazione con la struttura che tratta la materia oggetto di lite.

#### ART. 6 – Conferimento dell'incarico

1. La scelta del professionista è operata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
  - Foro di competenza
  - Sezione di iscrizione
  - Specializzazione, attitudine ed esperienza professionale risultante dal curriculum da valutarsi in ordine alla specifica controversia
  - Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente assolti;
  - Minor corrispettivo richiesto in relazione all'incarico da conferire
2. In caso di associazione o società tra avvocati, l'Ente ha diritto di scegliere con i suddetti criteri il singolo professionista cui affidare l'incarico in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta, fermo restando il principio della personalità del conferimento dell'incarico professionale.
3. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico la struttura Affari Generali provvederà – salvo i casi d'urgenza connessi ai tempi di causa – a richiedere un preventivo ai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e nel rispetto - a parità di condizioni - del principio di rotazione.
4. Il preventivo è compilato secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai Parametri Forensi di cui al DM 10.3.2014 nr. 55, indicando altresì l'eventuale necessità di domiciliazione e la relativa spesa. In caso di giudizio cautelare deve essere indicato anche l'importo relativo all'eventuale reclamo e successiva fase di merito.

5. L'Ente si riserva la facoltà di affidare motivatamente l'incarico a legali non iscritti nell'Elenco per le motivazioni indicate di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a. quando il procedimento intrapreso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad un avvocato cui è assegnato oppure nei casi di prosecuzione dei successivi gradi di giudizio;
  - b. quando il procedimento intrapreso concerne materie già trattate dal professionista per conto dell'Ente ovvero casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti;
  - c. quando il procedimento implica la soluzione di questioni di massima e particolare complessità tale da richiedere prestazioni di massima specializzazione;
  - d. quando specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendono necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'Elenco), specificamente motivate.
6. Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta a parità di condizioni economiche una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado.
7. La SS Affari generali trasmette al professionista individuato il decreto di costituzione in giudizio e la procura alla lite in calce e/o a margine della memoria e/o del ricorso, nonché la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti per cui è causa.
8. L'accettazione dell'incarico avviene tramite l'apposizione della firma del professionista in calce al disciplinare di incarico predisposto secondo il modello allegato n. 1.
9. All'atto dell'accettazione dell'incarico il libero professionista deve rilasciare dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'EGAS o in conflitto con EGAS per tutta la durata del rapporto instaurato;
10. La sottoscrizione dell'atto di incarico è condizione essenziale per la liquidazione delle spese e del compenso ai professionisti iscritti nell'Elenco.
11. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso il legale dovrà adeguatamente motivare e relazionare sotto l'aspetto della necessità.

## ART. 7 - Obblighi del professionista

1. Il legale incaricato è tenuto:
  - a) a produrre preventivo dettagliato indicante onorari e spese;
  - b) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
  - c) ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
  - d) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
  - e) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
  - f) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;

- g) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 162/2014.

Al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, l'Ente ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità.

Per tutti i giudizi il legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l'andamento processuale, nonché un'eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Nel caso in cui l'Ente sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Il legale in tali ipotesi stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto formerà oggetto di proposta di decreto;

- h) a fornire, su richiesta dell'Ente, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;
- i) in caso di accoglimento delle domande dell'Ente, a curare per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

#### Art. 8 - Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., solo ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

#### Art. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Allegati:

1. Disciplinare di incarico